

Tipologia Documento: *Policy*

Policy Sanzioni Finanziarie

Funzione Competente: Chief Compliance & AFC Officer

Data: ottobre,2022

Versione N. 1

ANAGRAFICA

Tipologia Documento	Policy	
Struttura Responsabile del Documento	Chief Compliance & AFC Officer	
Contatti	Chief Compliance & AFC Officer Francesco Martiniello francesco.martiniello@illimity.com	
Strutture coinvolte nel processo di condivisione della presente versione	Chief Compliance & AFC Officer	
Destinatari della normativa	Capogruppo	Entità del Gruppo
	illimity Bank S.p.A.	Arec neprix S.p.A., illimity SGR S.p.A.
Versione approvata da	Consiglio di Amministrazione	
Data approvazione	28/10/2022	
Data validità	31/10/2022	

VERSIONI

Titolo normativa con # versione	Principali modifiche	Organo approvante e data
Policy Sanzioni Finanziarie Versione N.1	Redazione del documento	Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. del 28/10/2022

Sommario

1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO E AMBITI DI APPLICAZIONE	5
2.	ATTIVITÀ RILEVANTI DELLA CAPOGRUPPO E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	6
3.	GLOSSARIO.....	7
4.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	10
4.1	NORMATIVA ESTERNA	10
4.1.1	Normativa internazionale	10
4.1.2	Normativa nazionale	10
4.2	NORMATIVA INTERNA.....	11
5.	PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI	11
6.	ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	12
6.1	RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI	12
6.1.1	Organo con funzione di supervisione strategica.....	12
6.1.2	Organo con funzione di gestione	12
6.1.3	Organo con funzione di controllo	13
6.2	RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI	13
6.2.1	Chief Compliance & AFC Officer	13
6.2.2	Sanction Compliance Officer	14
7.	GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE SANZIONI FINANZIARIE	16
7.1	APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: PROFILATURA E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	16
7.2	CONTROLLO COSTANTE E OPERATIVITÀ CON SOGGETTI E PAESI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE	19
7.2.1	Misure di congelamento dei fondi.....	20
7.3	COMUNICAZIONI DEL SANCTION COMPLIANCE OFFICER	21
8.	CONTROLLO SULLE TRANSAZIONI.....	21
8.1	SCREENING E CONTROLLO DEI PAESI COINVOLTI NELLE TRANSAZIONI	21
8.1.1	Gestione dell'operatività della clientela Persone Fisiche: attività di controllo e verifica delle operazioni	22
8.1.2	Gestione dell'operatività della clientela Persone Giuridiche: attività di controllo e verifica delle operazioni	24
8.2	SCREENING E CONTROLLO DELLA CLIENTELA E DELLE CONTROPARTI COINVOLTE NELLE TRANSAZIONI	26
9.	VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE SANZIONI FINANZIARIE - <i>SELF RISK ASSESSMENT</i>	28
10.	ALTRI COMPITI DEL CHIEF COMPLIANCE & AFC OFFICER	28
11.	FORMAZIONE	31
12.	ALLEGATI.....	32

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO E AMBITI DI APPLICAZIONE

La presente Policy è stata predisposta al fine di disciplinare gli adempimenti che il Gruppo illimity (di seguito il **“Gruppo”**) è tenuto ad osservare al fine di rispettare gli obblighi previsti dal quadro normativo vigente in materia di sanzioni finanziarie in tutti i processi aziendali interessati, garantendo la conformità alle disposizioni in materia.

In particolare, la Policy definisce i principi generali ai quali assoggettare la conduzione delle attività aziendali e contiene previsione in merito a:

- ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali del Gruppo;
- presidi per il rispetto e la gestione delle misure restrittive e degli embarghi;
- presidi per il controllo sulle transazioni;
- valutazione dei rischi associati alle sanzioni finanziarie comminate per violazione di embarghi e restrizioni definiti a livello internazionale.

La presente Policy e i successivi aggiornamenti sono approvati e adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A (di seguito **“illimity”**, **“la Banca”** o la **“Capogruppo”**) e delle singole Società del Gruppo.

La struttura del Chief Compliance & AFC Officer, accentrata in Capogruppo in coerenza con il modello organizzativo adottato, cura l’aggiornamento della Policy nel caso in cui si verificano variazioni di rilievo nella disciplina di riferimento ovvero nella composizione e/o nell’operatività del Gruppo.

La Policy ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nell’apposita sezione della intranet della Capogruppo, accessibile agli organi aziendali, ai dipendenti della Banca e alle Società del Gruppo.

2. ATTIVITÀ RILEVANTI DELLA CAPOGRUPPO E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Il modello di *business* del Gruppo fa leva su distinte attività, seguite da specifiche Aree operanti all'interno delle diverse Divisioni della Banca e dalle Società del Gruppo. Di seguito sono elencate le attività rilevanti ai fini della conformità alla normativa in materia di sanzioni finanziarie comminate per violazione di embarghi e restrizioni definiti a livello internazionale:

STRUTTURE CAPOGRUPPO	ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI DELLE SANZIONI FINANZIARIE
Divisione Growth Credit	<ul style="list-style-type: none"> Erogazione di credito alle PMI, operazioni di finanza strutturata e di <i>acquisition financing</i> (acquisizione di finanziamenti o di quote di prestiti sindacati) - <i>i.e. Crossover</i>; Operazioni di <i>Factoring</i>; Acquisto di crediti e/o nuove erogazioni nel contesto di ristrutturazioni di debito - <i>i.e. Turnaround</i>; Acquisto di crediti <i>corporate</i> deteriorati (<i>distressed</i>) - <i>i.e.</i> crediti classificati a sofferenza (NPL) e inadempienze probabili (UTP), con e senza garanzia (limitatamente agli UTP gestiti per finalità di ripristino <i>in bonis</i> - crediti cc.dd. <i>going concern</i>).
Divisione Distressed Credit	<ul style="list-style-type: none"> Acquisto di crediti <i>corporate</i> deteriorati (<i>distressed</i>) - <i>i.e.</i> crediti classificati a sofferenza (NPL) e inadempienze probabili (UTP), con e senza garanzia (limitatamente agli UTP gestiti per finalità liquidatorie - crediti cc.dd. <i>gone concern</i>).
CIO	<ul style="list-style-type: none"> Offerta di servizi e prodotti bancari, propri e di terzi, attraverso una piattaforma digitale multicanale (web, app) di "Direct Banking" www.illimitybank.com;
Divisione b-ilty	<ul style="list-style-type: none"> Offerta di prodotti del credito e servizi di pagamento per le PMI, tramite piattaforma digitale denominata "b-ilty".
Divisione Investment Banking	<ul style="list-style-type: none"> Offerta di servizi di Capital Markets (<i>advisory</i> strategica alle PMI e strutturazione di operazioni di Equity Capital Markets e di Debt Capital Markets); Supporto nell'emissione di strumenti cc.dd. Alternative Debt, quali note di cartolarizzazione, minibond, basket bond e altri strumenti di debito ibridi; Operatività in derivati <i>Over The Counter</i> (OTC) negoziati in conto proprio dalla Banca, con finalità di copertura del rischio di tasso dei finanziamenti e del rischio di cambio.
SOCIETÀ DEL GRUPPO	ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI DELLE SANZIONI FINANZIARIE
Arec neprix	<ul style="list-style-type: none"> Recupero dei crediti <i>distressed</i> acquisiti dalla Banca nonché per conto di soggetti terzi ai sensi dell'art. 115 del TULPS e conferimento di mandato a vendere di <i>asset</i> posti a garanzia dei crediti classificati come inadempienze probabili (UTP) e sofferenze (NPL), per le casistiche in cui non è stata avviata una procedura giudiziale.
illimity SGR	<ul style="list-style-type: none"> Emissione di nuova finanza erogata dai fondi di investimenti alternativi (FIA) destinata a investimenti/disinvestimenti in crediti vantati nei confronti di società in temporanea difficoltà finanziaria, ma con solide prospettive di rilancio e ristrutturazione del debito di tali società (c.d. società target).

3. GLOSSARIO

Acronimi	
AML	<i>Anti-Money Laundering</i>
CFT	<i>Countering the financing of terrorism</i>
SOS	Segnalazione di Operazioni Sospette
UIF	Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
KYC	<i>Know Your Customer</i>

Definizioni	
Cliente	Il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni, ovvero il soggetto al quale la Banca rende una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.
Congelamento dei fondi	Il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
Controlli di II livello	Sono i controlli che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; c) la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.
Dati identificativi	Si intendono il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.
Decreto Antiriciclaggio	D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni.
Duplici uso	Riferito ai prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.
Embarghi	Misure di interruzione o riduzione, parziale o completa, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi.
Esecutore	Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Finanziamento del terrorismo	Qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche destinati ad essere utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo.
Fondi	Le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

	<p>1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;</p> <p>2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;</p> <p>3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;</p> <p>4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;</p> <p>5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;</p> <p>6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;</p> <p>7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;</p> <p>8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.</p>
Gestore	Il soggetto responsabile della gestione della relazione commerciale, cui compete l'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale del cliente e l'attività di identificazione delle criticità strategiche, finanziarie e operative.
Gruppo	Indica la Banca e le Entità del Gruppo Bancario illimity.
Mezzi di Pagamento	Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Non clienti (o altre controparti)	Soggetti diversi dai clienti che partecipano alle transazioni in cui sono coinvolti i clienti della Banca.
OFAC (Office Foreign Assets Control)	<p>OFAC è un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti atto alla pianificazione ed esecuzione di sanzioni economiche e commerciali per il raggiungimento degli obiettivi a sostegno della sicurezza nazionale e della politica estera degli Stati Uniti.</p> <p>OFAC agisce sotto i poteri presidenziali di emergenza nazionali e svolge la propria attività nei confronti di Stati esteri, nonché nei confronti di una varietà di organizzazioni e individui rischiosi, come i gruppi terroristici, narcotrafficienti internazionali, coloro che sono impegnati in attività connesse alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, considerati una minaccia per la sicurezza nazionale per la politica estera e l'economia degli Stati Uniti.</p> <p>L'OFAC ha il potere di disporre controlli sulle transazioni ed imporre sanzioni significative tra le quali: ingenti ammende, blocco dei beni ed il divieto di operare negli Stati Uniti.</p> <p>Molte delle sanzioni comminate dall'OFAC si basano su decisioni delle Nazioni Unite e di altri Organismi internazionali.</p>
Operazione	Attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce anche un'operazione la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale e commerciale.
Operazione Occasionale	Operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.
Paesi oggetto di embargo	Si intendono paesi per i quali è presente una qualsiasi sanzione (ad eccezione delle sanzioni amministrative delle autorità locali) economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, applicata, imposta o fatta valere dall'"Office of Foreign Assets Control" (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dall'unione

	Europea e/o da qualsiasi autorità della Repubblica Italiana inclusa l'Agenzia delle entrate, o da qualsiasi altra autorità competente in materia di sanzioni.
Paesi terzi	Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo diversi da paesi terzi ad alto rischio.
Paesi terzi ad alto rischio	Sono i paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione Europea nell'esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018).
Questionario di adeguata verifica	Modulistica utilizzata per assolvere gli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela come previsto dal Decreto Antiriciclaggio.
Rapporto continuativo	Rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione.
Risorse economiche	Le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi.
Sanction list / liste soggetti sanzionati / liste soggetti designati	Liste di nominativi di soggetti sanzionati diffuse dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dall'OFAC.
Sanction Compliance Officer	Il Sanction Compliance Officer assicura e monitora l'efficace attuazione delle procedure interne atte a prevenire i rischi derivanti dalla mancata conformità alle sanzioni internazionali.
Sanzioni finanziarie	Le sanzioni finanziarie sono misure restrittive utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e consistono nel congelare fondi e risorse economiche posseduti da persone o organizzazioni di un paese straniero e pertanto nel divieto di disporre.
Sanzioni internazionali	Le sanzioni internazionali includono (ma non si limitano) l'embargo e il congelamento di beni. Sono restrizioni di carattere economico, finanziario, amministrativo, di volta in volta imposte, dall'Ordinamento italiano, europeo, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (O.N.U.), dagli Stati Uniti.
Screening della clientela e delle controparti	Attività di verifica della presenza dei nominativi dei clienti e delle controparti nelle <i>sanction list</i> fornite da <i>World-Check</i> .
Soggetti designati	Persone o entità soggette a sanzioni. Sono identificate come qualsiasi persona (fisica o giuridica) contenuta in un elenco ufficiale di sanzioni internazionali.
Strutture organizzative (o Strutture)	Si intendono le tipologie di strutture descritte tempo per tempo nell'Organigramma di illimity, cui sono demandate le attività e le responsabilità definite nella pertinente normativa interna e nel regolamento "Struttura Organizzativa".
Titolare effettivo	Persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è reso o l'operazione è eseguita.
Transazioni	Si intendono le transazioni effettuate con i clienti ma anche quelle relative ai soggetti non clienti ed alle altre controparti.

4. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

4.1 NORMATIVA ESTERNA

4.1.1 Normativa internazionale

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi vigenti in ambito internazionale:

- Carta delle Nazioni Unite (1945) relativa alle misure restrittive finalizzate a favorire il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale;
- Trattato sull'Unione Europea del 1992, titolo V relativo alle disposizioni in materia di politica estera e sicurezza comune e s.m.i.;
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 1957, titolo IV relativo alle disposizioni in materia di politica estera e sicurezza comune, in particolare con riferimento all'applicazione delle misure restrittive e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso;
- Regolamenti dell'Unione Europea attuativi sia delle risoluzioni dell'ONU che di decisioni autonome prese nel quadro della politica estera di sicurezza comune (PESC) recanti misure restrittive nei confronti dei regimi coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e dei Paesi coinvolti nello sviluppo di programmi di arricchimento nucleare non autorizzati;
- Raccomandazioni del GAFI volte a fornire indirizzi operativi per l'applicazione delle sanzioni finanziarie;
- Code of Federal Regulations, Title 31 – Money and Finance: Treasury, Subtitle B – Regulations Relating to Money and Finance, Chapter V – Office of Foreign Assets Control, Department of the Treasury, Part. 501 – Reporting, Procedures and Penalties Regulations;
- Appendix A to CFR Part 501 - Economic Sanctions Enforcement Guidelines;
- “A Framework for OFAC Compliance Commitments”.

4.1.2 Normativa nazionale

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi vigenti in ambito nazionale:

- Decreto Legislativo 109/2007 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE” che recepisce le norme di contrasto del finanziamento al terrorismo e istituisce il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) per il monitoraggio e l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche e s.m.i.;
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito “Decreto”), così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito “Decreto di Recepimento”) e dal Decreto Legislativo 125/2019, riportante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 90/2017, e s.m.i.;
- Provvedimento di Banca d'Italia del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;

- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti;
- Comunicazione UIF del 24 marzo 2022 sui depositi russi e bielorusi ai sensi dei Regolamenti (UE) 328/2022 e 398/2022.

4.2 NORMATIVA INTERNA

Di seguito si riportano i principali riferimenti alla normativa interna adottata dal Gruppo, nella quale sono declinati compiti, attività operative e di controllo a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il riferimento alla seguente normativa interna in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo si rende necessario in ragione della presenza di elementi in comune tra i relativi controlli e quelli adottati in materia di gestione e presidio del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie:

- Policy Antiriciclaggio;
- Manuale Antiriciclaggio.

Il *framework* normativo interno adottato dal Gruppo in materia di gestione e presidio del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie è completato dalle comunicazioni del Sanction Compliance Officer e dalla "Tabella Paesi e Guida ai Controlli", disponibile sulla intranet aziendale, indicante l'elenco dei paesi interessati da sanzioni finanziarie, le relative restrizioni nonché l'indicazione dei controlli da compiere con riferimento alle tipologie di restrizioni applicate.

5. PRINCIPI GENERALI E LIMITI OPERATIVI

Il Gruppo assicura un adeguato presidio della normativa vigente in materia di sanzioni finanziarie, coerente con la tipologia di clientela, il tipo di prodotto o servizio offerto e l'area geografica di riferimento, tramite:

- la definizione degli orientamenti strategici e della politica per garantire la conformità alle disposizioni in tema di sanzioni finanziarie;
- i sistemi organizzativi e le procedure idonee a garantire la corretta gestione delle transazioni che coinvolgono, direttamente o indirettamente, controparti e paesi assoggettati a misure restrittive;
- la chiara definizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità in capo a ciascun presidio organizzativo;
- la nomina di un Sanction Compliance Officer quale responsabile specificamente deputato a sovraintendere alla prevenzione e gestione dei rischi di violazione delle sanzioni finanziarie;
- l'esercizio di un'attività costante di controllo sul rispetto, da parte del personale, delle procedure interne adottate e degli obblighi di legge e regolamentari in materia di sanzioni finanziarie.

Il Gruppo applica, ove necessario, le restrizioni finanziarie stabilite dagli organismi nazionali ovvero internazionali di riferimento (e.g. congelamento di beni e risorse, divieti di determinate transazioni finanziarie,

divieti di operazioni documentarie legate a esportazione di merce a duplice uso e/o pericolosa) previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, è fermamente impegnato a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di sanzioni finanziarie adottando misure di controllo e presidi in funzione del rischio associato a ciascun paese destinatario di sanzioni finanziarie.

In particolare, in ragione della tipologia e del perimetro delle sanzioni internazionali applicate a suddetti paesi dalle Autorità di riferimento, nel caso di clientela con sede, residenza o domicilio in Iran, Siria o Corea del Nord, il rilascio/esecuzione della transazione avviene previo parere vincolante fornito dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer.

La violazione delle normative richiamate e della presente Policy potrebbe esporre il Gruppo e le sue entità a danni reputazionali, responsabilità civili e penali, multe e/o gravi limitazioni alle proprie attività di *business*.

Si ricorda, inoltre, che è vietata qualsiasi azione volta ad agevolare, direttamente o indirettamente, l'elusione delle normative esterne e delle disposizioni contenute nella presente Policy. Qualsiasi azione e/o omissione che possa causare rischi potenziali o reali deve essere segnalata al Sanction Compliance Officer.

6. ORGANIZZAZIONE INTERNA

6.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

6.1.1 Organo con funzione di supervisione strategica

Il Consiglio di Amministrazione è in ultima analisi responsabile per la supervisione ed efficace attuazione della normativa in materia di sanzioni finanziarie.

In particolare, tale organo:

- approva la Policy che illustra e motiva le scelte che l'intermediario compie sui vari profili in maniera di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (c.d. *Policy Sanzioni finanziarie*);
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie;
- nomina e revoca il Sanction Compliance Officer;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia di sanzioni finanziarie siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli siano portate tempestivamente a sua conoscenza, promuovendo l'adozione di idonee misure correttive e valutandone l'efficacia.

6.1.2 Organo con funzione di gestione

L'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli

interni. Nell'adozione delle procedure operative, redatte dalle strutture di volta in volta competenti, tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali.

L'Amministratore Delegato definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie e ne assicura l'efficacia nel tempo.

Inoltre:

- definisce un sistema di controlli interni e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare la tempestiva risoluzione delle carenze e l'assolvimento degli obblighi in materia di sanzioni finanziarie;
- cura l'attuazione della Policy approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le funzioni aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti. L'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle funzioni aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela.

6.1.3 Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo (individuato per la Banca nel Comitato per il controllo sulla gestione e per le Società Destinatrici nel Collegio Sindacale) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo, anche in materia di sanzioni finanziarie, e segnala le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

6.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI

Il sistema dei presidi di prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi di violazione delle sanzioni finanziarie coinvolge tanto gli organi quanto le funzioni aziendali, che allineano la propria operatività alla normativa tempo per tempo vigente.

6.2.1 Chief Compliance & AFC Officer

La struttura del Chief Compliance & AFC Officer presiede - secondo un approccio *risk-based* - la gestione dei rischi di violazione delle sanzioni finanziarie, con riguardo all'attività aziendale, attraverso la valutazione dell'adeguatezza delle procedure interne, volte a prevenire la violazione delle norme e delle disposizioni di vigilanza applicabili, della normativa interna in materia e delle fonti di autoregolamentazione cui il Gruppo ha aderito.

Nell'esercizio dei suoi compiti la struttura del Chief Compliance & AFC Officer - che riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione - ha accesso, secondo le modalità ritenute più opportune, a tutte le attività e le informazioni che ritiene rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti, quali:

- definizione delle politiche in materia di sanzioni finanziarie;
- consulenza e supporto agli organi aziendali in materia di sanzioni finanziarie con particolare riferimento alle novità normative e agli eventuali impatti sulle Aree di *business* della Banca e singole Società del Gruppo;
- analisi di impatto delle normative con aggiornamento delle istruzioni operative alle Aree di *business* della Banca e singole Società del Gruppo;
- aggiornamento di regole interne e procedure ai fini di integrare i presidi adottati dal Gruppo relativi alla gestione del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie;
- applicazione di adeguata verifica rafforzata, in particolare con l'acquisizione dell'autorizzazione (c.d. PAC, "Processo Accettazione Clienti") nell'ipotesi di cliente che dichiara di operare con un paese destinatario di sanzioni finanziarie;
- esecuzione di controlli di II livello in materia di sanzioni finanziarie;
- valutazione dell'affidabilità del sistema informativo per assicurare il rispetto delle misure restrittive;
- gestione dei rapporti con UIF e Autorità di Vigilanza con riferimento agli obblighi comunicativi relativi all'applicazione delle misure di congelamento;
- verifiche sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello;
- osservanza degli obblighi formativi rivolti in particolare alle Aree di *business* della Banca e singole Società del Gruppo e agli operatori coinvolti nelle attività di controllo di I livello con riferimento alle sanzioni finanziarie;
- *reporting*, con riferimento alle attività condotte nell'esercizio di *risk assessment* in materia di sanzioni finanziarie.

6.2.2 Sanction Compliance Officer

Il Gruppo, al fine di assicurare la conformità alle sanzioni finanziarie, individua il Sanction Compliance Officer (di seguito anche "**SCO**") nella figura del Chief Compliance & AFC Officer (responsabile dell'omonima struttura), nominato e revocato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previa informativa al Comitato Rischi.

Il compito del SCO è quello di assicurare e monitorare l'efficace attuazione della presente politica atta a prevenire i rischi derivanti dalla mancata conformità alle sanzioni finanziarie. Il Sanction Compliance Officer riferisce delle proprie attività direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organo con funzione di controllo della Capogruppo e si relaziona con gli organi aziendali delle Società del Gruppo, rendendoli partecipi degli esiti delle attività svolte per quanto di loro competenza.

Il Sanction Compliance Officer deve:

- avere la necessaria autorità per espletare tutti i suoi compiti;
- essere in possesso delle necessarie esperienze e qualifiche (ovvero, essere a conoscenza delle sanzioni finanziarie e dei rischi derivanti dal mancato rispetto di tutti i regolamenti in materia,

conoscere il profilo di rischio comportante l'irrogazione di sanzioni connesse alle attività poste in essere in relazione a: prodotti, servizi, clienti e posizioni geografiche);

- disporre degli strumenti e sistemi informatici necessari al fine di eseguire in modo efficace i suoi compiti;
- essere coinvolto attivamente in tutte le questioni concernenti l'efficace attuazione delle politiche di *compliance* atte a prevenire i rischi derivanti dalla mancata conformità alle sanzioni finanziarie (e.g., essere coinvolto nello sviluppo di nuovi prodotti, nell'espansione in nuovi mercati/paesi, nella revisione o cessazione delle relazioni con la clientela);
- assicurare l'efficace attuazione della presente Policy atta a prevenire i rischi derivanti dalla mancata conformità alle sanzioni finanziarie;
- predisporre e revisionare le procedure atte a prevenire i rischi derivanti dalla mancata conformità alle sanzioni finanziarie;
- garantire giornalmente il monitoraggio ed i controlli interni circa la corretta attuazione del programma di prevenzione dei rischi derivanti dalla mancata conformità alle sanzioni finanziarie;
- validare il piano di formazione atto a garantire la conformità alla prevenzione dei rischi derivanti dalla mancata conformità alle sanzioni finanziarie e sviluppare una formazione specializzata mirata al fine di raggiungere tali fini;
- garantire e controllare regolarmente le novità normative in materia di sanzioni finanziarie;
- monitorare, per quanto applicabili al Gruppo, le attività di *screening* della clientela e delle controparti.

7. GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE SANZIONI FINANZIARIE

Nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di sanzioni finanziarie, il contesto normativo prevede misure restrittive e sanzionatorie dirette contro paesi terzi, nonché entità non statali e persone fisiche o giuridiche e in particolare:

- embarghi sulle armi;
- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (e.g., divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (e.g., congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti);
- restrizioni all'ammissione (e.g., divieto di visto o di viaggio);
- sanzioni penali per chi finanzia associazioni terroristiche od eversive;
- sanzioni per chi effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso in violazione delle normative amministrative prescritte in tema di "dual use".

Affinché il Gruppo non incorra, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, in violazioni della normativa, sono previste misure rafforzate di adeguata verifica che garantiscono:

- controlli anagrafici e sulle operazioni. A tal proposito, il Gruppo si è dotato delle c.d. *sanction list*, ovvero di liste di nominativi di soggetti sanzionati diffuse dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dall'OFAC, nonché di liste di paesi destinatari di misure restrittive per il tramite di fornitori terzi e della procedura "CSSE Bonifici" per il monitoraggio delle operazioni che coinvolgono controparti presenti nelle *sanction list* e/o paesi sottoposti a embargo ovvero a misure restrittive;
- la tracciabilità dei controlli effettuati per operazioni provenienti da ovvero dirette verso i paesi, le persone e le entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni;
- il congelamento di beni e risorse riconducibili a soggetti designati, destinatari delle misure restrittive, e l'inoltro delle conseguenti comunicazioni all'UIF;
- la Segnalazione di Operazioni Sospette.

Al fine di presidiare il rischio di violazione delle sanzioni finanziarie, la struttura del Chief Compliance & AFC Officer monitora nel continuo i provvedimenti emessi dalle Autorità competenti (e.g. ONU, UE, OFAC) e relative modifiche e aggiorna la documentazione interna di riferimento ("Tabella Paesi e Guida ai Controlli"), disponibile nella intranet aziendale, indicante l'elenco dei paesi interessati, le relative restrizioni e l'indicazione dei controlli da compiere con riferimento alle tipologie di restrizioni applicate.

7.1 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: PROFILATURA E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il principio dell'approccio *risk-based* adottato dal Gruppo, con riferimento agli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che prevede intensità ed estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela modulati secondo il grado di rischio associato a ciascun cliente, tiene conto anche dei fattori di rischio di violazione delle sanzioni finanziarie.

Ai fini, dunque, della valutazione del rischio si considerano:

- criteri generali di valutazione concernenti il cliente, l'eventuale titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore ed in particolare il paese o l'area geografica di provenienza (anche dei fondi); le relazioni

d'affari; l'attività svolta e i paesi con i quali vi siano collegamenti significativi; il profilo economico e finanziario (in termini reddituali e patrimoniali). Il personale considera altresì il comportamento tenuto al momento dell'apertura del rapporto o del compimento dell'operazione;

- criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione ed in particolare la tipologia di prodotto o servizio offerto, la loro struttura (valutata in termini di complessità e trasparenza); i canali utilizzati per la loro distribuzione; l'eventuale coinvolgimento di più parti; le tecnologie e i metodi di pagamento che li contraddistinguono; l'ammontare, la frequenza e il volume delle transazioni; la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente (e dell'eventuale titolare effettivo) e l'area geografica di destinazione dei fondi. Il personale è tenuto a prestare maggiore attenzione ad eventuali prodotti e a servizi nuovi o innovativi e a quelli che permettono il ricorso frequente al denaro contante o che consentono l'esecuzione di operazioni di importo particolarmente elevato.

Alla luce di tali criteri, il Gruppo adotta un modello di profilatura basato su quattro fasce di rischio (irrilevante, basso, medio, alto) a ciascuna delle quali è associato un coerente livello di profondità, estensione e frequenza delle misure di adeguata verifica, affinché sia sempre assicurata l'adeguatezza della loro portata. Tale modello consente di assegnare automaticamente un profilo di rischio sulla base di logiche uniformi e algoritmi definiti centralmente. Le Società del Gruppo impostano modelli coerenti con tale modello di profilatura.

La Capogruppo e le Società del Gruppo attribuiscono un profilo di rischio alla clientela, avvalendosi di procedure informatiche o di strumenti definiti *ad hoc* volti ad assicurare che il profilo di rischio proposto in automatico dal sistema o calcolato dallo strumento utilizzato sia coerente con la conoscenza del cliente.

La valutazione del rischio rileva in particolare nelle seguenti fasi:

- in fase iniziale, per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, mediante la valutazione degli elementi di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo per l'instaurazione del rapporto continuativo o l'esecuzione di un'operazione occasionale;
- per tutta la durata del rapporto con il cliente, attraverso l'esame della complessiva operatività, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica.

In ciascuna delle fasi sopramenzionate, i fattori di rischio di non conformità legati alle sanzioni finanziarie possono influenzare il livello di rischio assegnato alla clientela.

In particolare, al momento dell'*onboarding*, l'inclusione del nominativo del soggetto tra quelli presenti nelle c.d. *sanction list* comporta il diniego all'apertura del rapporto. Mentre, in costanza di rapporto, la presenza del nominativo del soggetto tra quelli ricompresi nelle liste, comporta l'obbligo di astensione all'esecuzione dell'operazione o della prosecuzione del rapporto con applicazione delle misure di congelamento nei casi previsti (*cf.* par 7.2.1 Misure di congelamento dei fondi).

Inoltre, al cliente che dichiara di operare con un paese destinatario di sanzioni finanziarie, viene attribuito un profilo di rischio alto al momento dell'apertura del rapporto. Il mese successivo, in mancanza di altri fattori di rischio elevato ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al cliente viene assegnato il relativo profilo di rischio sulla base degli algoritmi predefiniti della procedura informativa GIANOS3D in quanto è previsto che

il presidio rafforzato circa la possibilità di operare con paesi destinatari di sanzioni finanziarie venga effettuato direttamente in fase di valutazione delle transazioni poste in essere dal cliente.

In particolare, l'eventuale operatività con paesi destinatari di misure restrittive è intercettata in una fase successiva tramite l'applicazione di presidi procedurali che prevedono il blocco delle operazioni nella procedura "CSSE bonifici", prima della relativa contabilizzazione per consentire le specifiche valutazioni da parte delle funzioni incaricate.

L'approccio *risk-based* trova declinazione in particolare nel contesto delle misure di adeguata verifica della clientela, che rappresenta il primo obbligo in capo ai soggetti destinatari degli adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il contenuto di tale obbligo consiste nelle seguenti attività:

1. identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
2. identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
3. verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;
4. acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
5. esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Le attività di cui sopra rilevano anche nell'ambito del presidio del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie. In particolare, assumono importanza le attività di identificazione della clientela e delle relative controparti abituali e quelle di controllo costante al fine di individuare se il soggetto cliente/controparte sia destinatario di sanzioni e/o operi con paesi soggetti a misure restrittive. Di conseguenza, la Banca e le Società del Gruppo adottano tutte le misure necessarie per avere sufficienti informazioni utili ad una buona conoscenza della propria clientela.

In presenza di un elevato rischio di violazione delle sanzioni finanziarie, determinato sulla base di specifiche previsioni normative ovvero di un'autonoma valutazione del profilo di rischio del cliente, sono previste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela connotate da una maggiore profondità, estensione e frequenza rispetto alle misure ordinarie.

In applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio, nell'ipotesi in cui il cliente in sede di adeguata verifica dichiara di operare con paesi soggetti a misure restrittive si procede con l'acquisizione dell'autorizzazione (c.d. PAC, "Processo Accettazione Clienti", per i rischi alti), in relazione alla clientela di riferimento, del Responsabile delle Divisioni di *business* della Capogruppo - *i.e.* b-ilty, Growth Credit, Distressed Credit e Investment Banking - o dei rispettivi Responsabili di Area che possono agire come loro delegati ovvero, per le sole Società del Gruppo, dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale (ove previsto) o dei rispettivi Responsabili di Area / Unit di business che possono agire come loro delegati, per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo previo parere "non vincolante" rilasciato dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer.

Per l'emissione del suddetto parere, la struttura del Chief Compliance & AFC Officer verifica (i) le informazioni acquisite in fase di adeguata verifica, analizzandone altresì la congruenza rispetto alla documentazione a supporto fornita (ii), la corretta individuazione del titolare effettivo eseguita dalle funzioni preposte sulla base delle informazioni riportate in fonti attendibili e indipendenti (e.g. visura camerale), (iii) la presenza nelle liste dei soggetti sanzionati e nelle liste sensibili AML/CFT del cliente e dei soggetti allo stesso collegati e (iv) la natura delle restrizioni adottate nei confronti del paese con il quale il cliente ha dichiarato di operare in sede di adeguata verifica rispetto all'attività svolta dallo stesso, tracciando gli esiti delle analisi effettuate e la documentazione esaminata nel documento denominato "Scheda cliente - PAC".

Le Società devono aggiornare regolarmente le informazioni di adeguata verifica della clientela nel corso del rapporto di *business*. In particolare, l'adeguata verifica del cliente deve essere rivista se gli eventi indicano che il rischio associato al cliente è cambiato (e.g. le transazioni sono state bloccate o respinte, le informazioni ottenute indicano che l'attività del cliente è cambiata, sono state acquisite informazioni negative da fonti pubbliche).

In relazione a tale obbligo, sono stati implementati i necessari presidi per la gestione dell'operatività con paesi sottoposti a misure restrittive, come meglio descritto nell'ambito del controllo costante.

Per tutto quanto non qui espressamente dettagliato, con riferimento alla profilatura della clientela e all'adeguata verifica, si rimanda alla Policy Antiriciclaggio e al Manuale Antiriciclaggio.

7.2 CONTROLLO COSTANTE E OPERATIVITÀ CON SOGGETTI E PAESI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE

Il Gruppo è tenuto a svolgere un controllo costante nel corso del rapporto con il cliente per mantenerne aggiornato il profilo e individuare incongruenze che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, Segnalazioni di Operazioni Sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto e applicazione delle misure di congelamento).

Al fine di garantire il controllo costante sulla clientela nell'ambito della gestione del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie, il Gruppo si è dotato di un sistema di monitoraggio delle *Sanction list*, grazie all'elaborazione mensile delle possibili coincidenze della clientela con soggetti presenti nelle seguenti liste fornite dall'*infoprovider* World-Check:

- ONU, UE e OFAC;
- FBE – Financial Sanctions Database.

Inoltre, il Gruppo - con particolare riferimento alle operazioni in entrata e in uscita che hanno come controparti potenziali soggetti designati – prevede il blocco delle operazioni nella procedura "CSSE Bonifici", prima della relativa contabilizzazione, per le verifiche da parte del personale preposto, al fine di escludere che l'operazione coinvolga controparti presenti nelle liste dei soggetti designati.

Allo stesso modo, la procedura "CSSE Bonifici" prevede un blocco delle operazioni, prima della relativa contabilizzazione, per le verifiche da parte del personale preposto al fine di escludere che l'operazione possa rientrare nel perimetro delle misure restrittive imposte nei confronti del paese sottoposto a embargo.

Ove opportuno o necessario, le risultanze dei controlli in sede di monitoraggio conducono: (i) all'aggiornamento delle informazioni rilasciate in sede di adeguata verifica; (ii) all'innalzamento del profilo di

rischio; (iii) all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre ad una Segnalazione di Operazione Sospetta; (iv) al congelamento dei fondi; (v) all'astensione dall'effettuare l'operazione, (vi) alla chiusura del rapporto e (vii) all'invio di comunicazioni verso l'Autorità.

7.2.1 Misure di congelamento dei fondi

In ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 109/2007, con riferimento all'applicazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da soggetti che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Gruppo effettua controlli sui soggetti identificati nelle liste dei soggetti designati al momento del censimento di un nuovo cliente e, con cadenza mensile, sulla clientela già acquisita.

Per tali controlli il Gruppo si serve, come anticipato, delle seguenti liste di soggetti designati fornite dall'*infoprovider* World-Check:

- ONU, UE e OFAC;
- FBE – Financial Sanctions Database.

Nel caso in cui il nominativo del cliente sia contenuto nelle liste dei soggetti designati, è importante verificare la tipologia di lista in cui il soggetto è presente. A tal fine si precisa che le disposizioni normative del D.Lgs. 109/2007 prevedono specifici obblighi di congelamento dei fondi e di comunicazione verso le Autorità nei confronti dei soli soggetti presenti nelle liste ONU e UE.

In particolare, qualora le diverse Aree di *business* della Banca ovvero le Società del Gruppo rilevino, attraverso l'utilizzo dall'*infoprovider* World-Check, la correlazione positiva del potenziale cliente con uno dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dall'Unione Europea, si astengono dall'apertura dei rapporti e, qualora il nominativo sia riconducibile a un soggetto già legato a rapporti attivi, procedono nell'immediato all'applicazione delle misure restrittive e congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Di tale attività viene data immediata segnalazione, a mezzo *mail*, al Sanction Compliance Officer nonché Responsabile SOS. Quest'ultimo, quindi:

- comunica alla UIF le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, i dati relativi a operazioni o rapporti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; relativamente a queste ultime, effettua la comunicazione anche al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza;
- inoltra alla UIF una segnalazione di operazione sospetta di finanziamento del terrorismo o di attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti.

È vietato, inoltre, mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.

Le diverse strutture di *business* della Banca e le singole Società del Gruppo segnalano inoltre al Responsabile SOS/Sanction Compliance Officer la presenza di soggetti nelle liste predisposte da altre istituzioni ed enti

coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti seppur in relazione alle stesse non sussistano obblighi di congelamento dei fondi.

7.3 COMUNICAZIONI DEL SANCTION COMPLIANCE OFFICER

In occasione dell'introduzione e/o della modifica dei regimi sanzionatori applicati dalle Autorità competenti, il Sanction Compliance Officer, adotta comunicazioni che disciplinano le istruzioni operative che le Aree di business della Banca e le singole Società del Gruppo devono adempiere al fine di garantire il rispetto tempestivo della normativa esterna internazionale, nazionale e della presente Policy.

A tal fine, le comunicazioni riportano, a titolo non esaustivo:

- i riferimenti normativi;
- le principali novità e misure previste dai regolamenti e dalla normativa;
- gli adempimenti e le procedure operative da applicare;
- le Aree di business della Banca e le singole Società del Gruppo destinatarie degli adempimenti e delle procedure operative.

8. CONTROLLO SULLE TRANSAZIONI

8.1 SCREENING E CONTROLLO DEI PAESI COINVOLTI NELLE TRANSAZIONI

In merito alle attività di *screening* e controllo dei paesi coinvolti nelle transazioni, il Gruppo si è dotato di un insieme di presidi di controllo sia informatici che manuali.

Tra i presidi informatici, con particolare riferimento alle operazioni in entrata e in uscita che coinvolgono paesi sottoposti a embargo, i presidi procedurali prevedono il blocco delle operazioni nella procedura "CSSE Bonifici", prima della relativa contabilizzazione, per le verifiche da parte del personale preposto al fine di escludere che l'operazione possa rientrare nel perimetro delle misure restrittive imposte nei confronti del paese sottoposto a embargo, con successiva formalizzazione obbligatoria in procedura delle motivazioni sottostanti la transazione e giustificative dell'esclusione allegando altresì in procedura la documentazione raccolta a supporto delle verifiche effettuate. Solo a seguito di tali verifiche è possibile effettuare il rilascio della transazione per la relativa contabilizzazione.

In particolare, sono previsti blocchi informatici nel caso di controparte e/o banca della controparte avente residenza / sede in un paese oggetto di misure restrittive o di soggetto controparte e/o banca della controparte presente nelle liste di soggetti designati.

Per la lavorazione dei bonifici bloccati dalla procedura "CSSE Bonifici", l'operatore accede al sistema di *core banking* (H20) nel "Menu Servizi", selezionando l'opzione "Soggetti Listati", accede all'elenco delle operazioni di bonifico bloccate.

Al fine di guidare le attività di controllo che devono essere condotte dalle strutture di *Business*, la struttura del Chief Compliance & AFC Officer monitora nel continuo i provvedimenti emessi dalle Autorità competenti (e.g. ONU, UE, OFAC) e le relative modifiche e redige e aggiorna la Tabella Paesi e Guida ai Controlli, disponibile sulla intranet aziendale, indicante l'elenco dei paesi interessati, le relative restrizioni e l'indicazione dei controlli da compiere con riferimento alle tipologie di restrizioni applicate. Le strutture di *Business* competenti per le

attività di controllo sono tenute a consultare la Tabella Paesi e Guida ai Controlli e di seguire le relative indicazioni in essa contenute, richiedendo se necessario supporto alla struttura del Chief Compliance & AFC Officer.

Da ultimo, al fine di presidiare le restrizioni merceologiche nel caso di transazioni commerciali, il Gruppo si è dotato anche di dichiarazioni di conformità, sia generali che per singola operazione, da sottoporre al proprio cliente con l'obiettivo di raccogliere gli elementi identificativi della transazione (e.g. tipologia operazione, divisa, importo, ordinante e beneficiario), del sottostante merceologico (e.g. soggetto venditore, soggetto acquirente, descrizione della fornitura, codice TARIC) e la dichiarazione di conformità dell'operazione e manleva a favore del Gruppo e di impegno da parte del cliente a fornire la documentazione tecnica, commerciale e/o doganale.

8.1.1 Gestione dell'operatività della clientela Persone Fisiche: attività di controllo e verifica delle operazioni

In caso di operatività riconducibile a clientela Persone Fisiche e che coinvolge un paese sottoposto a misure restrittive, la procedura avvisa l'operatore con il seguente avviso:

"Attenzione, paese controparte sottoposto a misure restrittive e/o appartenente all'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio".

In seguito alla ricezione di tale avviso, l'operatore deve espletare le attività di verifica finalizzate ad accertare la coerenza della transazione rispetto alle caratteristiche e al profilo del cliente.

A seguito del bonifico bloccato dalla procedura "CSSE Bonifici", l'operatore per poter procedere con il rilascio dell'operazione dovrà verificare che la stessa sia coerente con il profilo del cliente e con le informazioni raccolte in sede di adeguata verifica, con particolare riferimento alle informazioni circa l'operatività con paesi oggetto di misure restrittive e alle informazioni circa il profilo reddituale e patrimoniale del cliente.

A tal fine, gli elementi da prendere in considerazione sono:

- la tipologia di operazione;
- l'ammontare della stessa;
- il legame intercorrente tra le controparti coinvolte.

Nell'ipotesi di mancanza di alcune informazioni necessarie per il completamento delle attività di verifica, l'operatore preposto al controllo dovrà contattare il cliente per il recupero delle informazioni mancanti conservando l'evidenza del tentativo di contatto con il cliente, della relativa risposta fornita e di ogni documentazione raccolta durante gli approfondimenti condotti.

Le evidenze del tentativo di contatto (e.g. e-mail con richiesta di ulteriori dettagli e informazioni circa le motivazioni dell'operazione e/o circa i rapporti e i legami intercorrenti tra le controparti dell'operazione) devono essere allegate, in corrispondenza della transazione bloccata, nella procedura "CSSE Bonifici".

Limitatamente alle operazioni condotte dalla clientela Retail – persone fisiche – della Divisione Direct Banking, al fine di uniformare le attività di verifica e gli esiti delle stesse, l'operatore – per poter procedere con lo sblocco dell'operazione in procedura – utilizza il seguente set di motivazioni predisposto dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer.

In particolare, in base all'ammontare della transazione e alla tipologia di operazione e di soggetti coinvolti, l'operatore inserisce obbligatoriamente la motivazione nell'apposito campo della procedura "CSSE Bonifici",

che deve riflettere le analisi condotte e le caratteristiche dell'operazione di bonifico e quelle delle controparti (ordinante e beneficiario) coinvolte.

In ragione della motivazione scelta, l'operatore allega inoltre l'eventuale documentazione associata a disposizione.

In presenza di transazioni che non possono essere ricondotte ad alcuna delle tipologie di operazione / soggetto identificate di seguito, il rilascio della transazione è subordinato alla verifica delle stesse in termini di raccolta di tutte le informazioni utili a conoscere la motivazione sottesa alla transazione e la natura del rapporto del cliente con la controparte, al fine di assicurare che l'operatività non violi le misure restrittive in essere sul paese di origine/destinazione della transazione.

Ammontare	Tipologia di soggetti coinvolti	Tipologia di operazione	Motivazione	Tipologia allegato
Minore di €500	Soggetto con legami familiari personali rapporti con sé stessi	Entrata/uscita ricorrente	Operazione di modico valore (< €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame familiare/personale.	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
		Operazione una tantum (es. prestito)		
		Scambio di denaro per necessità primarie		
		Operazione di giroconto	Operazione di modico valore (< €500) a favore di/da altro conto di pari intestazione acceso presso altro intermediario (Giroconto)	Non necessario
Minore di €500	Soggetti con legami professionali	Remunerazione per collaborazione (es. fattura per servizio di consulenza)	Operazione di modico valore (< €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame professionale	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
		Versamento di stipendio		
		Vitalizio		Non necessario
		Pensione		
Minore di €500	Soggetto con legami contrattuali	Trasferimento fondi da e verso wallet/carte prepagate	Operazione di modico valore (< €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il trasferimento da/ verso wallet digitali (es. cripto-asset) e carte prepagate	Non necessario
		Operazione di pagamento dilazionata	Operazione di modico valore (< €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame mediante contratto	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
		Scambio di denaro per necessità contrattuali giustificate		
Minore di €500	Soggetto con altri legami	Entrata/uscita giustificata da atto idoneo	Operazione di modico valore (< €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame attraverso altre tipologie di rapporti	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
Maggiore di €500	Soggetto con legami familiari personali rapporti con sé stessi	Entrata/uscita ricorrente	Operazione di alto valore (> €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame familiare/personale	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
		Operazione una tantum (es. prestito)		
		Scambio di denaro per necessità primarie		
		Operazione di giroconto	Operazione di alto valore (> €500) a favore di/da altro conto di pari intestazione acceso presso altro intermediario (Giroconto)	Non necessario. NB: necessaria evidenza se valore, anche cumulato, > profilo patrimoniale/reddituale

Ammontare	Tipologia di soggetti coinvolti	Tipologia di operazione	Motivazione	Tipologia allegato
Maggiore di €500	Soggetti con legami professionali	Remunerazione per collaborazione (es. fattura per servizio di consulenza)	Operazione di alto valore (> €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame professionale	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
		Versamento di stipendio		Non necessario. NB: necessaria evidenza se valore > profilo reddituale
		Vitalizio		
		Pensione		
Maggiore di €500	Soggetto con legami contrattuali	Trasferimento fondi da e verso wallet/carte prepagate	Operazione di alto valore (> €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il trasferimento da e verso wallet digitali (es. crypto-asset) e carte prepagate	Non necessario. NB: necessaria evidenza se valore, anche cumulato, > profilo patrimoniale/reddituale
		Operazione di pagamento dilazionata	Operazione di alto valore (> €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame mediante contratto	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
		Scambio di denaro per necessità contrattuali giustificate		
Maggiore di €500	Soggetto con altri legami	Entrata/uscita giustificata da atto idoneo	Operazione di alto valore (> €500) a favore di/da soggetto di cui è stato verificato il legame attraverso altre tipologie di rapporti	Se prima operazione, evidenza delle informazioni rilasciate dal cliente. Se operazione ripetuta, evidenza della movimentazione riportante la prima operazione di medesima tipologia.
All	All	Rilascio tecnico dell'operazione	Operazione instant in entrata, per la quale si necessita di uno sblocco tecnico, per chiudere l'operazione in quanto già annullata	Evidenza richiesta di annullamento
			Operazione in entrata/uscita per la quale non è stato fornito riscontro da parte del cliente alla richiesta formulata in data dd/mm/yyyy e per la quale si procede all'annullamento	Evidenza richiesta inviata al cliente

8.1.2 Gestione dell'operatività della clientela Persone Giuridiche: attività di controllo e verifica delle operazioni

Nell'ambito dello *screening* e delle attività di controllo relative all'operatività della clientela Persone Giuridiche, le operazioni di pagamento hanno natura di transazione commerciale poiché riferite, ad esempio, a fornitura di beni e servizi.

Anche in tali circostanze, la procedura "CSSE Bonifici" genera blocchi operativi al fine di intercettare *ex ante* i bonifici in entrata e in uscita che coinvolgono paesi sottoposti a misure restrittive al fine di permettere le valutazioni necessarie da parte del personale preposto.

In presenza di un paese sottoposto a misure restrittive la procedura avvisa l'operatore con il seguente alert: *"Attenzione, paese controparte sottoposto a misure restrittive e/o appartenente all'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio"*.

In relazione alle verifiche preventive al rilascio della transazione che coinvolge un paese sottoposto a misure restrittive, è necessario procedere come segue:

- verificare se la transazione è abituale e se nel Questionario di adeguata verifica il cliente ha dichiarato di intrattenere relazioni d'affari con tale paese. Se non presente, l'operatore contatterà il cliente per la raccolta delle informazioni aggiornate;
- verificare la natura della transazione, la causale, la controparte – anche indagando fonti aperte (siti internet della società) onde verificare la coerenza della transazione rispetto all'oggetto sociale della controparte e la causale riportata;
- effettuare una verifica TARIC del codice merceologico tramite il portale messo a disposizione dall'Unione Europea (accessibile anche tramite la pagina [EU Sanctions Map](#)). Il sistema estrae le specifiche sul tipo di merce e, se le stesse sono soggette a particolari restrizioni - *i.e.* se dalle verifiche emergessero delle evidenze, quali: “paese Russia - codice MG561: occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i prodotti ...” - l'operatore richiede al cliente di produrre copia dell'autorizzazione ministeriale che gli è stata rilasciata, altrimenti non potrà approvare la transazione;
- al fine di procedere con tali verifiche l'operatore potrà utilizzare le dichiarazioni di conformità, sia generali che per singola operazione e disponibili nella intranet aziendale, da sottoporre al cliente con l'obiettivo di raccogliere gli elementi identificativi della transazione (*e.g.* tipologia operazione, divisa, importo, ordinante e beneficiario), del sottostante merceologico (*e.g.* soggetto venditore, soggetto acquirente, descrizione della fornitura, codice TARIC) e la dichiarazione di conformità dell'operazione e manleva a favore del Gruppo e di impegno da parte del cliente a fornire la documentazione tecnica, commerciale e/o doganale;
- l'operatore potrà infine rivolgersi direttamente al cliente chiedendo di effettuare tale verifica con il suo ufficio tecnico, il cui esito (trasmesso dal cliente mezzo mail) viene verificato e allegato in procedura tra la documentazione raccolta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elenca la documentazione da raccogliere ai fini delle verifiche da condurre sull'operazione:

- copia della fattura;
- contratto di fornitura della merce e/o del servizio;
- visura della società al fine della verifica di coerenza tra l'operazione e l'oggetto sociale dell'impresa;
- nell'ipotesi di mancata coincidenza tra soggetto pagatore e intestatario della fattura ogni documentazione che giustifichi adeguatamente tale circostanza (*e.g.*, contratto in essere tra le parti, dichiarazione unilaterale, corrispondenza);
- documentazione che indichi i codici TARIC riferiti alla merce (in alcuni casi tale informazione può essere presente anche nella fattura);
- evidenza del portale *TARIC Consultation* circa il codice oggetto di analisi;
- autodichiarazione prodotti *dual use*;
- eventuale relazione tecnica di un esperto ai fini dell'esclusione della natura di bene *dual use*;
- scheda di presentazione dei prodotti esportati che riporti le caratteristiche degli stessi ai fini dell'esclusione della natura di bene *dual use*;

- eventuali autorizzazioni in possesso del cliente nell'ipotesi in cui il regime importativo/esportativo previsto dalla normativa preveda apposite autorizzazioni ministeriali (e.g., da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ipotesi di beni *dual use*).

Al fine di adempiere agli obblighi di prevenzione, mitigazione e gestione del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie, all'operatore è richiesto di:

- verificare che il soggetto controparte, come indicato in fattura, non sia identificato nelle *sanction list* tramite l'interrogazione manuale del (i) database World-Check, accedendo al [link Refinitiv](#) ed utilizzando l'utenza fornita e del (ii) database SGR-Liste nominativi Antiriciclaggio Italia, accedendo al gestionale H20 - Servizi - Soggetti da controllare;
- verificare che il bene oggetto della fattura non sia soggetto a particolari restrizioni, tramite verifica TARIC del codice merceologico consultando il portale messo a disposizione dall'Unione Europea ([TARIC Consultation](#) accessibile anche tramite la pagina [EU Sanctions Map](#)), inserendo il codice TARIC e il paese di riferimento della transazione;
- verificare che il paese di residenza della controparte non sia presente all'interno della Tabella Paesi e Guida ai Controlli, disponibile sulla intranet aziendale e fornita dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer. È possibile individuare il paese di residenza della controparte all'interno di quanto indicato in fattura, oppure utilizzando fonti aperte disponibili quali il sito web della controparte;
- conservare evidenza ed esito del corretto svolgimento delle verifiche sopracitate all'interno del fascicolo di riferimento del cliente richiedente l'operazione.

Tutta la documentazione raccolta ai fini delle attività di verifica condotte – comprensiva e.g. della ragione del blocco del bonifico in procedura, delle comunicazioni intercorse con il cliente eventualmente contattato e della documentazione tecnica e/o commerciale – deve essere adeguatamente conservata e allegata in procedura per consentire le verifiche *ex post* di coerenza e legittimità dello sblocco delle operazioni.

Nell'ipotesi di mancanza di alcune informazioni necessarie per il completamento delle attività di verifica, l'operatore preposto al controllo contatta il cliente per il recupero delle informazioni mancanti, conservando l'evidenza del tentativo di contatto con il cliente, della relativa risposta fornita e di ogni documentazione raccolta durante gli approfondimenti condotti.

8.2 SCREENING E CONTROLLO DELLA CLIENTELA E DELLE CONTROPARTI COINVOLTE NELLE TRANSAZIONI

Anche in merito alle attività di *screening* e controllo della clientela e delle controparti coinvolte nelle transazioni, il Gruppo si è dotato di un insieme di presidi di controllo sia informatici che manuali.

Tra i presidi informatici, con particolare riferimento alle operazioni in entrata e in uscita che hanno come controparte e/o banca della controparte, potenziali soggetti designati, è previsto il blocco delle operazioni nella procedura "CSSE Bonifici", prima della relativa contabilizzazione.

Il primo livello di valutazione dei *match* con le liste sensibili AML/CFT viene gestito in *outsourcing* dalla società Selir¹ il cui Back Office verifica l'eventuale corrispondenza della controparte e/o banca della controparte con le liste attraverso la compilazione di una *checklist*² guidata presente nella procedura "CSSE Bonifici".

In caso di falso positivo il personale di Selir esclude autonomamente la coincidenza senza necessità di intervento da parte del personale preposto del Gruppo mentre, in caso di dubbio o *match* confermato, l'evidenza viene notificata al personale preposto del Gruppo direttamente nel sistema di *core banking*, al fine di escludere che l'operazione coinvolga controparti presenti nelle liste dei soggetti designati, con successiva formalizzazione obbligatoria in procedura delle motivazioni sottostanti la transazione e giustificative dell'esclusione. Solo a seguito di tali verifiche è possibile effettuare lo sblocco della transazione per la relativa contabilizzazione.

In particolare, in presenza di controparte e/o banca della controparte con possibile coincidenza nelle liste dei soggetti designati, il sistema indica il soggetto controparte e/o la banca del soggetto controparte su cui è stato riscontrato il possibile *match*. In tale circostanza l'operatore è chiamato a verificare in H2O il "Dettaglio evidenze" al fine di confermare o meno la corrispondenza, rispondendo alle relative domande proposte dal sistema in H2O tramite la *checklist*.

Sempre nella schermata relativa al "Dettaglio evidenze" è disponibile il riferimento normativo su cui è fondato il *listing* del nominativo corrispondente al *match*.

Per la gestione dei *match* sui nominativi è possibile anche utilizzare i portali Internet delle autorità, ricercando i nomi e gli eventuali *alias* dei soggetti presenti nelle liste:

- per quanto riguarda i soggetti designati dall'Unione Europea è disponibile il servizio di ricerca ["Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions"](#);
- con riferimento ai soggetti designati dagli Stati Uniti e dall'OFAC è disponibile il relativo servizio di ricerca ["Sanction List Search"](#) dell'OFAC.

Nei casi di particolare complessità, è sempre possibile contattare la struttura del Chief Compliance & AFC Officer per un supporto specialistico nella valutazione della transazione e del *match* verificatosi.

Con riferimento ai bonifici in entrata ovvero disposti a favore della clientela, la Capogruppo ha adottato un ulteriore presidio che prevede il blocco nella procedura "CSSE Bonifici" della transazione in caso di (i) *match* della banca del soggetto controparte con una *blacklist* interna (c.d. "Lista Banche Bandite"), contenente una lista di intermediari con i quali la Capogruppo non intende intrattenere relazioni, in quanto soggetti a misure restrittive e/o (ii) nel caso in cui sia riscontrata la coincidenza "Stato Divisa", ovvero la presenza di determinati paesi in relazione a determinate divise (i.e. bonifico in USD dalla Russia) ricompresi in una *blacklist* interna (c.d. "Lista Stato Divisa"). Il medesimo blocco è previsto anche in caso di bonifici in uscita, ovvero disposti dalla clientela a favore di controparti terze e prevede l'impossibilità di disporre il bonifico.

¹ Società del Gruppo Sella.

² La *checklist* si compone, per le persone fisiche, dei seguenti 4 quesiti: (i) nome della controparte diverso dal soggetto presente nelle Sanction List, (ii) cognome della controparte diverso dal soggetto presente nelle Sanction List, (iii) altre informazioni a disposizione diverse da quelle riferite al soggetto sanzionato e (iv) il soggetto è presente nelle Sanction List. Mentre, per le persone giuridiche, la checklist riporta i seguenti 4 quesiti (i) ragione sociale controparte diversa dal soggetto presente nelle Sanction List, (ii) sigla (es. SpA) della società beneficiaria diversa dal soggetto presente nelle Sanction List, (iii) altre informazioni a disposizione diverse da quelle riferite al soggetto sanzionato e (iv) il soggetto è presente nelle Sanction List.

Entrambe le liste sono mantenute dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer e aggiornate sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di sanzioni finanziarie.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI ALLE SANZIONI FINANZIARIE - *SELF RISK ASSESSMENT*

La comprensione del profilo di rischio connesso alla mancata conformità alle sanzioni finanziarie permette alla Banca e alle Società del Gruppo di valutare la natura e la quantità dei rischi ad essa afferenti al fine di porre in essere gli adeguati presidi a mitigazione del rischio e di individuare eventuali aree di miglioramento e ulteriori interventi volti al rafforzamento del complessivo sistema di controlli interni.

A tal fine, il Gruppo conduce con cadenza triennale, in virtù della limitata operatività da/verso l'estero che lo interessa, il c.d. *self risk assessment* delineato sulla base del *Framework* definito dall'OFAC³. Tale *framework* metodologico prevede che il livello di rischio a cui è esposto in ambito sanzioni finanziarie – rischio residuo – sia determinato, sulla scorta di una specifica matrice di rischio presente all'interno dell'allegato al Code of Federal Regulation «*Appendix a to Part 501 – Economic Sanctions Enforcement Guidelines*», come combinazione di due distinti elementi: (i) il rischio inerente, ovvero il rischio potenziale cui l'intermediario è esposto in base alla natura, alla complessità e all'estensione delle attività di *business* svolte e (ii) l'analisi delle vulnerabilità dei presidi, ovvero la stima dell'adeguatezza e della robustezza dell'assetto organizzativo e dei presidi aziendali adottati dall'intermediario, al fine di presidiare e mitigare il rischio inerente.

L'esito finale del *self risk assessment* costituisce il fondamento del *risk-based approach* rappresentando il presupposto per (i) la realizzazione di specifici interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità rilevate e (ii) la definizione di opportune strategie di prevenzione e mitigazione del rischio.

Da un punto di vista operativo, l'esercizio viene condotto utilizzando un modello:

- fondato su dati quantitativi e qualitativi;
- in grado di offrire una visione anche andamentale dei rischi rispetto ai successivi analoghi esercizi;
- in grado di essere tempestivamente aggiornato laddove emergano nuovi rischi di rilevante entità ovvero si verificano mutamenti significativi nell'operatività, nella struttura organizzativa o societaria.

La metodologia, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, è allegata alla presente Policy (cfr. Allegato 1).

10. ALTRI COMPITI DEL CHIEF COMPLIANCE & AFC OFFICER

Parimenti al sistema dei controlli interni in ambito antiriciclaggio, anche il sistema dei controlli interni a prevenzione del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie prevede le seguenti tipologie di controlli presenti sia a livello di Capogruppo che di Società del Gruppo:

³ Il 2 maggio 2019, il «Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)» ha pubblicato il documento «A Framework for OFAC Compliance Commitments» con l'obiettivo di fornire ai destinatari un framework unitario cui attenersi per garantire la conformità alle sanzioni complessivamente vigenti (c.d. Sanction Compliance Program). Uno dei pilastri di tale framework, è rappresentato dal *risk assessment* che i destinatari devono condurre periodicamente al fine di comprendere il proprio posizionamento e il rischio di incorrere in sanzioni da parte dell'OFAC.

- a) controlli di linea, eseguiti dal Back Office (e.g. controlli di tipo sistematici e a campione), ovvero incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività;
- b) controlli di secondo livello effettuati dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer e rendicontati su base trimestrale agli organi aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo;
- c) controlli di terzo livello effettuati dalla Direzione Internal Audit.

La struttura del Chief Compliance & AFC Officer, nel contesto del sistema dei controlli interni a presidio del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie, esegue periodicamente diverse tipologie di controlli adottando un approccio che si basa sui seguenti principi ispiratori: (i) controllo efficiente, attraverso verifiche massive (e non campionarie) sull'intera *customer base*, volume che consente risultati rappresentativi dell'intera base dati e una minore frequenza di esecuzione; (ii) controllo *data(lake)-driven* volto ad evitare la frammentazione delle fonti utilizzate per le verifiche, individuando il *database* unico (c.d. "Data Lake in Cloud di illimity") quale fonte unica e completa per l'esecuzione dei controlli; (iii) controllo per *step* progressivi, finalizzato a ricercare, senza l'intervento degli analisti, evidenze di anomalie o anche semplici "indizi" delle stesse, la cui rilevanza (rilevata al superamento di soglie predefinite di tolleranza) innesca *step* di analisi ulteriori *human-based*.

Tale approccio favorisce l'efficientamento delle attività di controllo tramite logiche di automazione e regole di valutazione dei risultati, attraverso lo studio e lo sviluppo di algoritmi che consentono la raccolta automatica delle informazioni e, dove possibile, la loro interpretazione e valutazione, realizzando pertanto un maggior risparmio di tempo e risorse dedicate al controllo *ex post*, anche a beneficio di un maggior presidio di quelle *ex ante*, funzionali alla *compliance by design* di processi, prodotti e servizi (anche nel contesto della partecipazione alle attività progettuali del Gruppo).

La struttura del Chief Compliance & AFC Officer, in linea con il carattere dinamico dell'azione di controllo che implica una revisione nel continuo dei controlli, ha definito un catalogo di controlli di II livello in materia di sanzioni finanziarie, al fine di valutare (i) la correttezza e l'adeguatezza dei controlli di primo livello sui bonifici intercettati dalla procedura «CSSE Bonifici », (ii) il rispetto della normativa di riferimento e conseguente tempestivo aggiornamento delle procedure interne, (iii) la corretta applicazione dei processi definiti nell'ambito del controllo costante per presidiare il rischio di violazione delle sanzioni finanziarie (i.e. profilatura della clientela, applicazione dell'iter deliberativo rafforzato – PAC). Tale catalogo dei controlli è predisposto e costantemente aggiornato dalla Funzione sulla base dei nuovi *business* (e relativi processi e procedure) della Banca e delle Società del Gruppo, al fine di garantire il rispetto nel continuo della normativa in materia di sanzioni finanziarie.

Criteri di estrazione e campionamento, perimetro del controllo, tecniche e tempistiche di esecuzione dei singoli controlli sono definiti dalla Funzione e illustrati, con riferimento a ciascun controllo, nel catalogo di riferimento, al fine di ottenere risultati significativi e attendibili.

Il catalogo è composto da specifici controlli, in particolare:

- controlli permanenti - controlli di secondo livello standardizzati su processi o singoli *step* di processo su cui insistono requisiti normativi (anche interni), effettuati dalla struttura del Chief Compliance & AFC

Officer senza ricorso alla delega a funzioni terze per la loro esecuzione, formalizzati in un apposito catalogo, tenuto costantemente aggiornato;

- controlli effettuati nell'ambito dei processi - controlli effettuati nell'ambito dei processi svolti direttamente dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer.

Inoltre, la metodologia relativa all'esecuzione dei controlli di secondo livello è costituita altresì dai seguenti presidi operativi:

- *compliance test* per l'esecuzione di accertamenti tecnico-funzionali eseguiti direttamente dalla struttura del Chief Compliance & AFC Officer, soprattutto con riferimento a specifici interventi IT che prevedono il rilascio in ambiente di produzione di nuovi sviluppi o modifiche (*change*), anche ad esito degli interventi correttivi necessari a risolvere situazioni di non conformità rilevate;
- *tangible evidence* quale principio alla base di un esame puntuale e sostanziale di documentazione e prove fattuali attestanti il corretto recepimento delle raccomandazioni;
- innalzamento del livello di rischio associato alle carenze precedentemente riscontrate, a partire dalla seconda ripianificazione delle tempistiche concordate per l'implementazione degli interventi correttivi individuati, su richiesta del *risk owner* e senza che siano adottate motivazioni sopravvenute e oggettive a giustificazione del ritardo.

La pianificazione ed esecuzione delle diverse tipologie di controlli segue una logica "adattativa" che contempla una pianificazione su base trimestrale dei controlli permanenti presenti a catalogo, principalmente in funzione dei seguenti *driver*:

- esiti dei controlli di secondo livello effettuati nei trimestri precedenti;
- verifica dell'avvenuta implementazione (secondo le tempistiche concordate) delle misure di rimedio definite ad esito dei controlli effettuati;
- disponibilità dei *data set* strutturati necessari alle attività di verifica;
- esiti delle attività di controllo svolte da altre funzioni aziendali (e.g. Internal Audit, Risk Management) e/o esiti delle stesse;
- punti di attenzione e/o criticità eventualmente emersi nell'analisi dei reclami sporti dalla clientela ovvero segnalati dalle autorità di vigilanza competenti.

Tale impostazione consente di adottare la necessaria flessibilità per consentire una focalizzazione dei controlli sulle evoluzioni di *business* contingenti che, da un lato, non implica necessariamente l'esecuzione dell'intero perimetro di controlli presenti a catalogo nell'arco dell'anno solare e, dall'altro, consente di modificare in qualsiasi momento la pianificazione trimestrale dei controlli in funzione di fattori oggettivi orientati alla prevenzione e gestione del rischio di non conformità e previa opportuna motivazione dei razionali alla base delle scelte intraprese.

La rappresentazione dell'esito dei controlli, riportata trimestralmente nel *Tableau de Bord*, sintetizza il rischio di non conformità declinato secondo la seguente scala:

- rischio di non conformità irrilevante o nullo;
- rischio di non conformità basso;
- rischio di non conformità medio;
- rischio di non conformità alto.

In base al rischio di non conformità sotteso a ciascun controllo, la struttura del Chief Compliance & AFC Officer definisce attività di *remediation* da porre in essere e/o suggerimenti da adottare.

Al fine di individuare l'esposizione al rischio di non conformità ai requisiti normativi in materia di sanzioni finanziarie e delle pertinenti disposizioni di attuazione di ciascuna verifica, ad ogni situazione rilevante con rischio di non conformità medio o alto, emersa in sede di controllo, è associato un indicatore sintetico del relativo rischio di non conformità, composto da quattro elementi fondamentali: (i) presumibile impatto delle sanzioni amministrative comminabili dalle autorità di vigilanza, distinguendo tra violazioni procedurali e quelle a danno diretto della clientela (*business conduct risk*); (ii) presumibile applicazione di altri provvedimenti, non sanzionatori, da parte delle stesse autorità (e/o dell'A.G.) aventi impatto sul *business* corrente o prospettico delle società del Gruppo; (iii) effetti reputazionali causati da tali provvedimenti o da conclamate situazioni di non conformità rilevate; (iv) probabilità di *litigation* con la clientela e/o controparti nonché di pronunce ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tale indicatore è rappresentato nel *Tableau de Bord* in termini quantitativi al fine di consentire una percezione immediata della *severity* della situazione di non conformità, nonché un breakdown del singolo contributo al valore dell'indicatore dei quattro fattori sopra menzionati.

Infine, nell'ambito delle sue prerogative e compiti, la struttura del Chief Compliance & AFC Officer effettua attività di consulenza ed assistenza specialistica sulle modalità di assolvimento della normativa in materia di sanzioni finanziarie nei confronti delle funzioni operative coinvolte e degli organi della Capogruppo e delle Società del Gruppo.

11. FORMAZIONE

Nella consapevolezza che un'efficace applicazione della normativa in materia di sanzioni finanziarie presuppone la piena conoscenza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità da essa derivanti, il Gruppo realizza specifici programmi di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa, al fine di diffondere tra i propri dipendenti una cultura del rischio di violazione delle sanzioni finanziarie e di sensibilizzare tutto il personale sulle problematiche connesse a tale rischio.

La formazione è finalizzata a fornire una specifica preparazione ai dipendenti che sono a più diretto contatto con la clientela e al personale appartenente alla struttura del Chief Compliance & AFC Officer, dedicando loro iniziative specifiche affinché siano aggiornati sull'evoluzione della normativa in materia di sanzioni finanziarie. La struttura del Chief Compliance & AFC Officer cura la predisposizione di un piano annuale di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa dei dipendenti e dei collaboratori della Capogruppo e delle Società del Gruppo.

12. ALLEGATI

ALLEGATO 1

Metodologia per la conduzione del Sanction Risk Assessment

L'esercizio di *risk assessment* viene effettuato mediante l'applicazione di un processo operativo conforme al già citato «A Framework for OFAC Compliance Commitments» e in virtù dell'OFAC Risk Matrix prevista dall'Appendix A to part 501 del Code of Federal Regulations. L'esercizio è condotto con periodicità triennale, ovvero al verificarsi di eventi, quali a titolo esemplificativo, le modifiche/evoluzioni del business della Capogruppo e delle Società del Gruppo che comportano un diretto incremento dell'operatività da/verso l'estero.

Da un punto di vista organizzativo, l'esercizio di *risk assessment* prevede lo svolgimento di cinque diverse fasi operative:

1. **Definizione degli indicatori** per la conduzione del *risk assessment*, in coerenza con gli elementi previsti nella Matrice di rischio OFAC e con quanto disciplinato nel documento "A Framework for OFAC Compliance Commitments";
2. **Individuazione del rischio inerente**, ovvero dei rischi attuali e potenziali cui il Gruppo risulta esposto sulla base di una serie di indicatori;
3. **Individuazione della vulnerabilità dei presidi**, tramite l'analisi dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio dei rischi precedentemente identificati. Tale analisi viene condotta sia con riferimento **all'impianto** sia al **funzionamento** dei presidi;
4. **Determinazione del rischio residuo**, ovvero la valutazione del livello di rischio cui il Gruppo risulta esposto in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi adottati. Tale valutazione viene fatta tenendo conto dei tre livelli di valutazione proposti nella matrice OFAC;
5. **Identificazione delle azioni di rimedio** intese come gli interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e finalizzati a rafforzare le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di violazione della normativa OFAC.

Definizione degli indicatori

La fase propedeutica alla conduzione dell'esercizio di *risk assessment* consiste nell'identificazione degli indicatori a fronte dei quali viene poi condotta la valutazione circa l'esposizione al rischio di incorrere in violazione della normativa OFAC tenuto conto della natura, delle caratteristiche e degli assetti societari del Gruppo.

Individuazione del rischio inerente

La valutazione del rischio inerente viene effettuata, sulla scorta degli elementi definiti all'interno della prima sezione della Matrice di Rischio OFAC, basandosi su indicatori di tipo qualitativo e quantitativo riconducibili a specifici fattori di rischio. In particolare, sono individuati i seguenti 6 fattori di rischio:

1. livello di articolazione della clientela;
2. rischiosità della clientela;

3. filiali estere e conti di corrispondenza;
4. prodotti e servizi elettronici;
5. ammontare/numero dei trasferimenti;
6. altre transazioni internazionali.

Per ciascun fattore di rischio, vengono individuati specifici indicatori – potenzialmente applicabili.

A ciascun indicatore viene attribuito:

- una misura/evidenza qualitativa che permette di associare ad ogni indicatore un determinato valore rappresentativo della dimensione di rischio oggetto di indagine;
- un “peso” (c.d. fattore di ponderazione) in relazione all’incidenza che lo stesso ha sulla valutazione complessiva di rischio;
- un “*rating*” utile ad attribuire al singolo indicatore il relativo livello di rischio inerente sulla base della scala a tre valori definita dalla Matrice OFAC; tale livello è determinato sulla base della misura dell’indicatore rispetto ai parametri definiti e formalizzati in funzione delle metriche di riferimento di mercato o di valori rappresentativi delle dimensioni di rischio indagate.

Per quanto concerne la stima del rischio inerente, il giudizio di sintesi è calcolato a livello di Gruppo come media ponderata del valore dei singoli indicatori considerati e viene sintetizzato con un valore numerico.

Individuazione delle vulnerabilità dei presidi

La valutazione della vulnerabilità dei presidi adottati viene condotta in relazione ai componenti che un Sanction Compliance Program dovrebbe avere secondo il documento «A Framework for OFAC Compliance Commitments». In particolare, sono individuati i seguenti 5 ambiti di analisi:

- *Management Commitment;*
- *Risk Assessment;*
- *Internal Controls;*
- *Testing & Auditing;*
- *Training.*

La metodologia utilizzata per valutare il grado di vulnerabilità dei presidi OFAC è strutturata secondo i seguenti step logici:

1. valutazione della conformità dell’impianto dei presidi in termini di completezza e adeguatezza;
2. valutazione del funzionamento dei presidi condotta prendendo in considerazione di *Key Performance Indicator* (“KPI”) – potenzialmente applicabili alla Banca – con riferimento alla seconda sezione della Matrice di rischio OFAC;
3. calcolo del grado di vulnerabilità dei presidi OFAC;
4. *rescaling* del grado di vulnerabilità dei presidi OFAC in considerazione dei valori presenti nella Matrice di rischio.

Il giudizio di sintesi in ordine alla vulnerabilità dei presidi OFAC adottati del Gruppo deriva dalla combinazione tra la valutazione di impianto e la valutazione di funzionamento.

Da un punto di vista operativo la valutazione di impianto viene condotta per specifici “*Macro requirements*”⁴ opportunamente identificati a fronte di ognuno dei 5 ambiti di analisi sopra menzionati.

La *valutazione di impianto* mira - in particolare - a verificare la conformità dei presidi interni adottati in relazione alla normativa di riferimento.

A tal fine, per ogni *macro requirements*, sono predisposte specifiche *checklist* di controllo che consentono di guidare la valutazione dei presidi, suddividendo gli stessi tra le seguenti categorie⁵:

- presidi organizzativi, operativi e di controllo interno;
- presidi tecnici/informatici.

La valutazione di impianto scaturisce in un giudizio di conformità in termini di “Completezza e adeguatezza dell'impianto dei presidi OFAC” mediante l'utilizzo di una scala di valutazione a 3 livelli.

Ad esito dell'attribuzione di tale giudizio di conformità a ciascun *macro requirements*, viene determinato il “Giudizio complessivo di conformità” (valutazione di impianto) a livello di ambito di analisi come media del giudizio attribuito a ciascuno scenario di rischio facente riferimento allo stesso.

La scala adottata prevede i seguenti giudizi complessivi di conformità:

- non adeguata;
- parzialmente adeguata;
- adeguata.

La *valutazione del funzionamento* dei presidi è condotta prendendo in considerazione di *Key Performance Indicator*, c.d. KPI - di tipo quali/quantitativo.

Per ciascun KPI vengono individuati:

- una misura/evidenza che permette di associare ad ogni indicatore un determinato valore quantitativo rappresentativo della % di abbattimento del giudizio di conformità dell'impianto;
- un “peso” (c.d. fattore di ponderazione) in relazione all'incidenza che lo stesso ha sulla valutazione complessiva del grado di vulnerabilità;
- un “*rating*” utile ad attribuire al singolo indicatore il relativo livello di efficacia del funzionamento sulla base di una scala di valutazione a 3 livelli; tale livello è determinato sulla base della misura dell'indicatore rispetto ai parametri definiti e formalizzati in funzione delle metriche di riferimento di mercato o di valori rappresentativi delle dimensioni di vulnerabilità indagate.

Per ciascun ambito di analisi viene determinata la conformità del funzionamento dei presidi OFAC come media ponderata del valore quantitativo attribuito a ciascun KPI rientrante in tale ambito.

La scala adottata prevede i seguenti giudizi di conformità funzionamento (abbattimento impianto):

- non adeguata;
- parzialmente adeguata;
- adeguata.

⁴ I *macro requirements* definiscono requisiti a cui la Banca si deve adeguare per garantire la conformità del proprio OFAC Sanction Compliance Program, sulla base di quanto previsto dal documento «A Framework for OFAC Compliance Commitments».

⁵ A ciascuna categoria di presidio è attribuito un “peso” (c.d. fattore di ponderazione) in relazione all'incidenza che la stessa ha in ordine alla potenziale mitigazione dei rischi sottostanti. I pesi sono definiti in modo tale che la loro sommatoria sia pari a 1. I pesi assegnati sono modificabili in considerazione sia dell'eventualità che la categoria di presidio non risulti essere applicabile sia dell'importanza che la stessa riveste rispetto all'ambito di analisi in oggetto.

La valutazione della vulnerabilità dei presidi OFAC per ciascun ambito di analisi, espressa in termini percentuali, è determinata mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$1 - [\text{Giudizio complessivo di conformità impianto} \times (1 - \text{Giudizio di conformità funzionamento})]$$

Al fine di ottenere un valore finale coerente con la scala di valutazione proposta dall'Office of Foreign Assets Control (scala da 1 a 3), per ciascun ambito viene – infine - applicata una formula di *rescaling* alla valutazione di vulnerabilità determinata in termini percentuali. Nel dettaglio la formula di *rescaling* risulta essere:

$$\text{Valore numerico vulnerabilità presidi OFAC} = (\text{Valutazione della vulnerabilità } \%) / (100\%) * 2 + 1$$

Il grado di vulnerabilità dei presidi OFAC complessivo per il Gruppo è determinato come media ponderata delle valutazioni assegnate a ciascun ambito di analisi.

La scala adottata al fine di poter assegnare una valutazione al grado di vulnerabilità è la seguente:

- molto significativa;
- poco significativa;
- non significativa.

Definizione del rischio residuo

Una volta determinato il livello complessivo di rischio inerente e il grado complessivo di vulnerabilità, inserendo nella matrice proposta nell'allegato «Appendix a to Part 501 – Economic Sanctions Enforcement Guidelines» le risultanze ottenute è possibile determinare il giudizio di rischio residuo.

Grafico Rischio Residuo					
Rischio inerente	3. Rischio Alto	3	Rischio Residuo Moderate	Rischio Residuo High	Rischio Residuo High
	2. Rischio Medio	2	Rischio Residuo Moderate	Rischio Residuo Moderate	Rischio Residuo High
	1. Rischio Basso	1	Rischio Residuo Low	Rischio Residuo Moderate	Rischio Residuo Moderate
			1	2	3
			Non significativa	Poco significativa	Molto significativa
			Vulnerabilità Presidi OFAC		

Rescaling

Al fine di affiancare il Sanction Risk Assessment all'esercizio di Autovalutazione del rischio di riciclaggio, al valore numerico del **rischio inerente** e della **vulnerabilità dei presidi** è applicato un **rescaling** determinato mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$\text{Rescaling rischio inerente} = \frac{\text{Rischio inerente} * 4}{3}$$

$$\text{Rescaling vulnerabilità dei presidi} = \frac{\text{Vulnerabilità presidi} * 4}{3}$$

È quindi adottata la seguente scala valutativa a 4 valori per la valutazione del rischio inerente:

- rischio alto;
- rischio medio-alto;
- rischio medio-basso;
- rischio basso.

E la seguente scala valutativa, sempre a 4 valori, per la valutazione della vulnerabilità dei presidi:

- molto significativa;
- abbastanza significativa;
- poco significativa;
- non significativa.

Infine, una volta determinato il livello complessivo di rischio inerente e il grado complessivo di vulnerabilità attraverso il *rescaling*, è possibile determinare il giudizio di rischio residuo attraverso l'utilizzo della seguente matrice:

Grafico Rischio Residuo						
Rischio inerente	4. Rischio Alto	4	Rischio Residuo Medio	Rischio Residuo Medio	Rischio Residuo Elevato	Rischio Residuo Elevato
	3. Rischio Medio-Alto	3	Rischio Residuo Basso	Rischio Residuo Basso	Rischio Residuo Medio	Rischio Residuo Elevato
	2. Rischio Medio-Basso	2	Rischio Residuo Non significativo	Rischio Residuo Basso	Rischio Residuo Medio	Rischio Residuo Medio
	1. Rischio Basso	1	Rischio Residuo Non significativo	Rischio Residuo Non significativo	Rischio Residuo Basso	Rischio Residuo Basso
			1	2	3	4
			Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
Vulnerabilità Presidi OFAC						

Identificazione delle azioni di rimedio

L'identificazione delle azioni di rimedio risulta necessaria in tutti i casi in cui la rischiosità residua si attesti su livelli elevati. Nel caso di rischiosità residua bassa o non significativa la definizione di azioni di rimedio può essere valutata. Inoltre, azioni di rimedio *ad hoc* vanno individuate tutte le volte in cui la valutazione di vulnerabilità dei presidi a fronte di specifici scenari di rischio risulti molto significativa.